

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6068 del 21/11/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE PISCIATELLO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL MEDESIMO TORRENTE CON TUBATURA IN SUBALVEO IN LOCALITA' SALA DI CESENATICO - COMUNE DI CESENATICO (FC). DITTA FIUZZI GIANCARLO - PRATICA N. FC12A0021.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6318 del 21/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE PISCIATELLO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL MEDESIMO TORRENTE CON TUBATURA IN SUBALVEO IN LOCALITA' SALA DI CESENATICO - COMUNE DI CESENATICO (FC). **DITTA FIUZZI GIANCARLO** - PRATICA N. FC12A0021.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione in scadenza il 31/10/2023, fino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 5342 del 30/04/2015 è stata rilasciata alla Ditta Fiuzzi Giancarlo, CF FZZGCR53C02C5730, la concessione ordinaria (pratica n. FC12A0021) con scadenza al 31/12/2019, per:
 - la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda sinistra del Torrente Pisciatello (risorsa n. FCA10994), ubicato in area antistante la proprietà della

medesima Ditta, in Località Sala di Cesenatico in Comune di Cesenatico (FC), ad uso agricolo irriguo, per una portata massima pari a circa 4,00 l/s e per un volume annuo pari a circa 2.600 mc;

- l'occupazione di area demaniale per attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo (risorsa n. FCT1591), avente diametro di 7,5 cm e lunghezza di 15 m, ubicato in area catastalmente identificata nel NCT del Comune di Cesenatico al Foglio 35, antistante il mappale 30, utilizzata per il trasferimento di acqua prelevata dal canale consorziale Olca;
- con domanda registrata n. PGFC/2019/150466 del 01/10/2019, successivamente integrata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2020/184223 del 18/12/2020, la Ditta Fiuzzi Giancarlo, CF FZZGCR53C02C573O, ha richiesto il rinnovo senza variazioni della suddetta concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. 5342 del 30/04/2015 dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 16/10/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forli-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 05/03/2021, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

RILEVATO che con nota registrata n. PG/2021/11583 del 26/01/2021, il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere, comunicando che *"[...] i terreni censiti in Comune di Cesenatico al Foglio 35 mappali 50/104/257/259/22/263, di proprietà del sig Fiuzzi Giancarlo, risultano già inseriti nei nostri archivi in quanto autorizzati al prelievo di acque dal canale Olca (utenza CA298) [...]"*;

PRECISATO che, a seguito del ricevimento del suddetto parere del Consorzio di Bonifica della Romagna, con nota registrata n. PG/2023/122060 del 13/07/2023, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali ha comunicato alla Ditta Fiuzzi Giancarlo, ai sensi dell'art. 10-bis della

L. 241/90 e s.m.i., il preavviso della disposizione del provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo della suddetta concessione e i motivi ostativi al relativo accoglimento;

RILEVATO che, con nota registrata n. PG/2023/164420 del 28/09/2023 la Ditta Fiuzzi Giancarlo ha trasmesso le proprie osservazioni predisposte al fine di superare i motivi ostativi al diniego della medesima istanza, precisando che si *"necessita inderogabilmente anche dell'attingimento al Torrente Pisciatello, in quanto l'acqua dal fosso OLCA è poca e di scarsa qualità. L'azienda in oggetto ha un impianto di micro irrigazione di nuova generazione che necessita di acqua priva di residui e di una portata omogenea e continua mentre l'acqua del Fosso OLCA è molto sporca e di scarsa portata pertanto rovinerebbe l'impianto provocando innumerevoli occlusioni e rotture. Quindi si richiede con la presente di mantenere la concessione all'attingimento al Torrente Pisciatello ancora attiva [...]";*

PRECISATO che con nota registrata n. PG/2023/168331 del 04/10/2023, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna di esprimere un proprio parere di competenza in merito alle suddette osservazioni formulate dalla Ditta Fiuzzi Giancarlo, al fine di poter acquisire elementi utili per:

- superare il preavviso di diniego comunicato alla Ditta Fiuzzi Giancarlo con la suddetta nota registrata n. PG/2023/122060 del 13/07/2023 e procedere con il rilascio del rinnovo della concessione in oggetto;
- ovvero, per confermare gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della suddetta concessione;

DATO ATTO che con nota registrata n. PG/2023/169328 del 06/10/2023, il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato che:

[...]

- *il canale consorziale Olca è di tipo promiscuo, ovvero provvede al vettoriamento delle acque di scolo provenienti dal bacino idraulico ad esso afferente, nonché al convogliamento di acque a destinazione irrigua di provenienza C.E.R.;*
- *La stagione irrigua, di norma, ha una durata di 8 mesi, dal 1° marzo fino al 31 ottobre di ciascun anno, con possibilità di erogazione tutti i giorni per 24 ore al giorno, fatta salva la facoltà del Consorzio di variare, estendere o ridurre tale periodo in funzione della razionalizzazione della distribuzione, economicità del servizio e/o di esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elemento di pretese e/o risarcimento danni da parte dell'utenza;*
- *Per quanto riguarda la regolazione e la regimazione delle acque, i singoli concessionari possono rivolgersi al personale consorziale preposto;*
- *Per quanto concerne le qualità delle acque, fermo restando che la risorsa irrigua proveniente dal C.E.R. è quella derivante dal Fiume Po, il Consorzio non garantisce l'esistenza o la qualità dell'acqua nel canale consorziale;*
- *Il Consorzio di Bonifica, si riserva, in caso di incremento delle richieste, di crisi idriche e/o situazioni siccitose dovute a cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del Consorzio stesso, di attuare, nel rispetto del piano di gestione consortile della siccità, eventuali misure di limitazione dei consumi, mediante riduzione della portata in rete e/o turnazione delle utenze, fino al blocco del servizio. Anche tali situazioni estreme non possono costituire motivo di richiesta di risarcimento danni nei confronti del Consorzio di bonifica della Romagna.*
- *durante il periodo irriguo, dal 1° marzo fino al 31 ottobre, il Consorzio di Bonifica è in grado di soddisfare le esigenze irrigue delle zone servite dal canale Olca.[...];*

RITENUTO di poter considerare superabile il preavviso di diniego alla richiesta di concessione comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. con la suddetta nota registrata

n. PG/2023/122060 del 13/07/2023 e di procedere al rilascio dell'atto di rinnovo della concessione in oggetto, accogliendo le motivazioni fornite dalla Ditta Fiuzzi Giancarlo, in quanto:

- si ritiene di continuare a garantire alla Ditta l'utilizzo della risorsa idrica dalla sponda sinistra del Torrente Pisciatello (risorsa n. FCA10994), già precedentemente concesso al fine di non arrecare danni all'attività produttiva, visto che alla luce di quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica della Romagna potrebbero essere applicate alla derivazione dal canale Olca eventuali misure di limitazione dei consumi, mediante riduzione della portata in rete e/o turnazione delle utenze, fino al blocco dei servizi;
- il quantitativo di risorsa idrica richiesta dalla Ditta, come di seguito descritto, è notevolmente inferiore al fabbisogno teorico calcolato delle colture da irrigare e, pertanto, è da considerarsi limitato ad un uso riconducibile alle finalità dichiarate dalla medesima Ditta;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT08160200000004ER, denominato "Pisciatello", avente:

- STATO chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari ad ha 03.00.00, coltivato con sementiere (assimilabili a orticole a ciclo lungo), con metodo irriguo a pioggia (assimilabile ad aspersione), le verifiche effettuate portano a ritenere che la risorsa idrica richiesta pari a 2.600 mc/anno, sia compatibile

con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 12.857,14 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta Fiuzzi Giancarlo ha versato:

- in data 18/09/2019 le spese istruttorie di euro 90,00 dovute per il rinnovo della concessione di prelievo di risorsa idrica superficiale;
- in data 14/12/2020 le spese istruttorie di euro 75,00 dovute per il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale per attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo;
- in data 16/03/2023 il canone complessivo pari a euro 189,03, successivamente integrato in data 13/11/2023 con un importo di euro 13,83 al fine di adeguarlo all'importo del canone complessivo dovuto per l'anno 2023 pari a euro 202,86;
- in data 20/04/2015 la somma pari a euro 158,10, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 13/11/2023 con un importo di euro 91,90, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone per l'anno in corso è pari a euro 202,86, di cui euro 14,14 per il canone dovuto per la risorsa idrica ed euro 188,72 relativo al canone dovuto per l'occupazione di area demaniale per attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Fiuzzi Giancarlo, CF FZZGCR53C02C5730, la concessione ordinaria (pratica n. FC12A0021) per:

a. il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del Torrente Pisciatello, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA10994

- prelievo ubicato in Comune di Cesenatico (FC) - Località Sala di Cesenatico, in area catastalmente identificata al NCT di detto Comune al Foglio 35, antistante mappale 30, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.870 - Y: 895.566;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s;
- volume complessivo pari a 2.600 mc/annui;

b. l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo (risorsa n. FCT1591), avente diametro di 7,5 cm e lunghezza pari a 15 m, ubicato in area catastalmente identificata nel NCT del Comune di Cesenatico al Foglio 35, antistante mappale 30, utilizzata per il trasferimento di acqua prelevata dal canale consorziale Olca;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 13/11/2023 (trasmesso con nota registrata n. PG/2023/196173 del 20/11/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forli-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 05/03/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2023 in euro 14,14 per l'utilizzo della risorsa idrica e in euro 188,72 per l'occupazione di area demaniale per attraversamento del Torrente Pisciatello, per un totale di euro 202,86;
6. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e dell'attraversamento demaniale, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Fiuzzi Giancarlo;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo e per occupazione demaniale per attraversamento, rilasciata alla Ditta Fiuzzi Giancarlo, CF FZZGCR53C02C573O (pratica n. FC12A0021).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081602000000004ER, denominato "Pisciatello", avviene da sponda sinistra del Torrente Pisciatello.
2. L'opera di presa è costituita da una elettropompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa: FCA10994
 - ubicazione: Comune di Cesenatico (FC) - Località Sala di Cesenatico, Foglio 35, antistante mappale 30;
 - coordinate UTM RER X: 769.870 - Y: 895.566.
3. La concessione ha per oggetto anche l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo (risorsa n. FCT1591), avente diametro di 7,5 cm e lunghezza di 15 m, ubicato in area catastalmente identificata nel NCT del Comune di Cesenatico al Foglio 35, antistante mappale 30, utilizzata per il trasferimento di acqua prelevata dal canale consorziale Olca.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari a ha 03.00.00, coltivato a sementiere (assimilabili a orticole a ciclo lungo), con metodo irriguo a pioggia (assimilabile ad aspersione) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 4,0 l/s;

- volume annuo complessivo pari a 2.600 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni e l'occupazione di area demaniale per attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 05/03/2021:

[...]

- la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
- sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi sia la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

- d. *lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a m.3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;*
- e. *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- f. *è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*
- g. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte*

le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- 4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*
- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- 7. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
- 8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino*

dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...]”.

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2023 è pari a euro 14,14 per la risorsa idrica e pari a euro 188,72 per l'occupazione di area demaniale per attraversamento del Torrente Pisciatello con tubatura in subalveo, per un totale di euro 202,86) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a **installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua** derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,05 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.